

- b) per gli ovini e i caprini detenuti:
 - i) 12 centimetri, per i marchi auricolari e le fasce per pastorale allorché sono letti con un lettore portatile;
 - ii) 20 centimetri, per i boli ruminali e i transponder iniettabili allorché sono letti con un lettore portatile;
 - iii) 50 centimetri, per tutti gli identificatori elettronici allorché sono letti con un lettore fisso.
- 4. Gli identificatori elettronici di cui al punto 1 devono essere stati sottoposti a prove con esito favorevole per quanto riguarda:
 - a) la conformità alle norme ISO 11784 e 11785 secondo il metodo di cui al punto 7 della norma ISO 24631-1 e
 - b) la prestazione minima in merito alle distanze di lettura di cui al punto 3 della presente parte, conformemente al metodo di cui al punto 7 della norma ISO 24631-3.

21CE1283